

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, in modalità dematerializzata ASP, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro con un unico Operatore Economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto il «*Servizio finalizzato alla realizzazione di video personalizzati e interattivi*».



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Centrale Risorse
Strumentali e Centrale Unica Acquisti

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

ALLEGATO 7 AL DISCIPLINARE DI GARA

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, in modalità dematerializzata ASP, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro con un unico Operatore Economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto il «*Servizio finalizzato alla realizzazione di video personalizzati e interattivi*».

CIG: 95525906A4

CUP: F51B21006140006

Via Ciro il Grande, n. 21, CAP 00144 – Roma (RM)

C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001

ACCORDO QUADRO

Procedura aperta telematica di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, in modalità dematerializzata ASP, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro con un unico Operatore Economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto il «*Servizio Finalizzato alla realizzazione di video personalizzati e interattivi*»

CIG: 95525906A4

CUP: F51B21006140006

tra

L'INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (Codice Fiscale n. 80078750587, Partita IVA n. 02121151001), con sede in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, C.A.P. 00144, nella persona del Dott. [...], nato a [...] ([...]) il [...] in qualità di Direttore centrale della Direzione centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti, con la qualifica di Dirigente generale, domiciliato nella qualità presso la sede centrale dell'Istituto;

(a seguire anche «**Istituto**» o «**Stazione Appaltante**»)

e

[...] (Codice Fiscale n. [...], partita IVA n. [...]), con sede legale in [...], alla via [...], C.A.P. [...], nella persona del Dott. [...], nato a [...] il [...], nella sua qualità di [...], domiciliato presso [...];

(a seguire anche «**Appaltatore**» o «**Affidatario**» o «**Aggiudicatario**» o «**Fornitore**»)

(a seguire collettivamente indicati come le «**Parti**»)

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente Accordo Quadro in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

Premesso che

- a) a mezzo di Determina a contrarre n. [...] del [...], adottata dal Direttore Centrale della Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti, l'Istituto ha avviato una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice, volta all'affidamento di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto il «*Servizio finalizzato alla realizzazione di video personalizzati e interattivi*» secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel Bando, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la Determina in questione;
- b) il Bando di Gara è stato spedito alla Commissione Europea in data [...], pubblicato sulla G.U.U.E. in data [...], sulla G.U.R.I. n. [...] del [...], sul sito internet www.inps.it in data [...], sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.serviziopubblici.it) in data [...], e pubblicato per estratto sui due quotidiani a rilevanza nazionale [...] e due a rilevanza locale [...], rispettivamente in data [...] e in data [...], secondo quanto previsto dagli artt. 72 e 73 del Codice e dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016;
- c) gli altri atti di Gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito internet dell'Istituto www.inps.it;
- d) a mezzo di Determina n. [...] del [...], adottata dal Direttore centrale della Direzione centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti, l'Istituto ha approvato le risultanze della

procedura di Gara e disposto l'aggiudicazione dell'Appalto, in favore dell'Appaltatore, quale soggetto che ha formulato la migliore offerta, sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, previa verifica della regolarità contributiva, di cui al D.U.R.C. n. [...];

- e) l'Appaltatore ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l'affidamento dell'Accordo Quadro e dei requisiti speciali, previsti dal Codice, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla *lex specialis* dell'affidamento;
- f) l'Istituto ha proceduto, anche avvalendosi del Sistema FVOE, alle verifiche sul possesso da parte dell'Appaltatore dei suddetti requisiti, e le stesse si sono concluse con esito positivo;
- g) a mezzo polizza [*bancaria*] o [assicurativa] emessa in data [...] da [...], sub n. [...] per l'importo di euro [...], l'Appaltatore ha ritualmente prestato in favore dell'Istituto la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
- h) è decorso il termine dilatorio per la stipula dell'Accordo Quadro di cui all'art. 32, comma 9, del Codice;
- i) le Parti, con il presente Accordo Quadro, intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti all'esecuzione del Servizio oggetto di affidamento.

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 (Definizioni)

Nel presente Accordo Quadro, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi, fermo restando che il singolare include il plurale e viceversa:

- «**Accordo Quadro**» il presente documento negoziale, disciplinato dall'art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, sottoscritto con l'Aggiudicatario del Servizio, il quale ha come scopo quello di stabilire, in via preventiva, le condizioni contrattuali dei Contratti Attuativi (come di seguito definiti) da aggiudicarsi durante il periodo di validità dell'Accordo stesso, in particolare, per quanto riguarda le quantità e le caratteristiche tipologiche del Servizio;
- «**Aggiudicatario**», «**Affidatario**», «**Appaltatore**», «**Concorrente**», «**Operatore Economico**» o «**Offerente**»: l'impresa, il raggruppamento di operatori economici, il consorzio o comunque l'operatore monosoggettivo o pluri-soggettivo che ha partecipato alla procedura e che ha presentato la propria Offerta in vista dell'aggiudicazione dell'Appalto;
- «**Amministrazione Aggiudicatrice**», «**Stazione Appaltante**», «**Amministrazione**», «**Committente**» o «**Istituto**»: l'INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, nella sua veste di Ente pubblico non economico che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, affida l'Accordo Quadro all'Operatore Economico, individuato mediante la presente procedura e sottoscrive i successivi Contratti Attuativi;
- «**Appalto**» o «**Servizio**»: complessivamente inteso l'affidamento del «*Servizio finalizzato alla realizzazione di video personalizzati e interattivi*», oggetto di procedura;
- «**Bando di Gara**»: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell'affidamento, elaborato dalla Stazione Appaltante ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 71 del D.Lgs. n.

50/2016, e pubblicato con le formalità di cui agli artt. 72 e 73, del Codice e al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016;

- «**Capitolato Tecnico**» o «**Capitolato**»: il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, allegato al presente Accordo Quadro e costituente parte integrante e sostanziale del medesimo, nel quale vengono precisate le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo alla Stazione Appaltante devono possedere, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle Parti;
- «**Codice**»: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante «*Codice dei contratti pubblici*»;
- «**Contratto Attuativo**» o «**Contratto Applicativo**»: il singolo Contratto che, in attuazione di quanto stabilito nel presente Accordo Quadro, verrà eventualmente concluso dall'Istituto con l'Aggiudicatario della procedura, contenente l'indicazione dei servizi annuali o anche relativi ad un periodo di durata inferiore che l'Istituto intende commissionare all'Aggiudicatario;
- «**Dashboard**»: strumento che raccoglie una serie di dati, grafici e liste, capaci di fornire a colpo d'occhio informazioni chiare su andamenti o prestazioni;
- «**Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti**» o «**DCRSCUA**»: Direzione Centrale dell'INPS, con funzione di Stazione Appaltante e soggetto autorizzato ad emettere richiesta di fornitura di servizi;
- «**DGUE**»: il Documento di Gara Unico Europeo, redatto in conformità al modello di cui all'Allegato 4 del Disciplinare di Gara, contenente le informazioni di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016;
- «**Direttore dell'Esecuzione**» o «**DEC**»: l'esponente della Stazione Appaltante del quale il Responsabile Unico del Procedimento si avvale in sede di direzione dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e di controllo dei livelli di qualità delle prestazioni. Al Direttore dell'Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell'Accordo Quadro stipulato dalla Stazione Appaltante, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell'Esecuzione controlla l'esecuzione dell'Accordo Quadro congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento;
- «**Disciplinare di Gara**» o «**Disciplinare**»: il documento, volto ad integrare il Bando di Gara e a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali dell'Appalto;
- «**Documento di Gara**»: qualsiasi documento prodotto dalla Stazione Appaltante o al quale la Stazione Appaltante fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell'Appalto o della procedura, compresi il Bando di Gara, il Disciplinare e i relativi allegati, il Capitolato, il presente Accordo Quadro, nonché le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
- «**File Master**»: primo supporto originale su cui è inciso e/o registrato o comunque realizzato un contenuto audio, foto, video;
- «**Firma Digitale**»: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di

un documento informatico o di un insieme di documenti informatici, ai sensi dell'art. 1, lett. s) del D.Lgs. 7 maggio 2005 n. 82;

- «**Filiera delle Imprese**»: i subappalti come definiti dall'art. 105, comma 2, del Codice, nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione anche non esclusiva dell'Accordo Quadro;
- «**Giorni**»: si intendono tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, escluse le festività;
- «**Go Live**»: termine che indica la pubblicazione del Video Master sul sito dell'Istituto;
- «**Offerta**»: complessivamente intesa, l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico (da qui in poi «**Offerta Tecnica**») ed economico (da qui in poi «**Offerta Economica**»), che l'Operatore Economico ha sottoposto alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell'aggiudicazione;
- «**Penale**»: obbligazione prevista in capo all'Appaltatore nel caso di proprio inadempimento contrattuale verso il Committente, conseguente alla stipula del presente Accordo Quadro;
- «**Pop up**»: pop up di approfondimento consistenti nella possibilità di integrare nel video meccanismi di interattività gestibili attraverso tasti funzione che consentono di indirizzare l'utente a scene diverse;
- «**Posta Elettronica Certificata (PEC)**»: il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al d.P.R. n. 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;
- «**pURL**»: un URL persistente, è un localizzatore di risorse uniforme (URL) che reindirizza le richieste alla posizione corretta della risorsa Web richiesta di un utente. È destinato a rimanere costante nonostante un'infrastruttura Web in continua evoluzione che può causare ai siti Web di cambiare server o **host**, in quanto non punta direttamente alla risorsa Web ma, piuttosto, a un tipo di servizio Web noto come servizio di risoluzione intermedia, che risolve il pURL con l'attuale indirizzo attuale della risorsa e quindi reindirizza la richiesta;
- «**Reportistica**»: la fornitura di dati analitici qualitativi e quantitativi, relativi alla fruizione dei video e alle interazioni dell'utenza con *pop up* (per l'accesso a contenuti di approfondimento) e *call to action* (per l'accesso ai servizi INPS o download di file) presenti all'interno del video stesso;
- «**Responsabile contrattuale dell'Appaltatore**»: l'esponente dell'Appaltatore, individuato dal medesimo, che diviene l'interfaccia contrattuale unica dell'Appaltatore medesimo verso l'Istituto, e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nell'Accordo Quadro e nella sua esecuzione. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti dell'Accordo Quadro;
- «**Responsabile Unico del Procedimento**» o «**RUP**» per la fase esecutiva dell'Accordo Quadro: l'esponente individuato tra il personale della Stazione Appaltante cui spettano tutti i compiti gestionali relativi all'esecuzione dell'Accordo Quadro previsti dal Codice, nonché tutti gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
- «**Script**»: testo descrittivo della sequenza cronologica di scene che si mostrano nel video, registrato da uno speaker professionista che guida la narrazione del video;

- «**SLA – Service Level Agreement**»: si intendono tutti i livelli minimi di Servizio previsti nel Capitolato Tecnico allegato al presente Accordo Quadro;
- «**Spot pubblicitari**»: video breve (30 secondi-1minuto) con cui si presenta un prodotto, un servizio o il brand tramite campagne multicanale;
- «**sPURL**» o «**short pURL**» o «**short link**» o «**pURL shortener**»: sono degli URL abbreviati in un numero molto ridotto di caratteri. In questo modo risultano più immediati da visualizzare e più semplici da condividere;
- «**Storyboard**»: serie di illustrazioni o immagini, con il relativo testo, rappresentanti le scene che compongono il video. Viene predisposto anche come guida in funzione dell'inserimento di screenshot di servizi da promuovere all'utenza;
- «**URL - Uniform Resource Locator**»: è una sequenza di caratteri che identifica univocamente l'indirizzo di una risorsa in Internet, come un documento o un'immagine;
- «**Verbale di Avvio dell'Esecuzione**»: il documento che rende attivabili/erogabili, da parte dell'Aggiudicatario, le attività previste per un determinato Servizio oggetto dell'Accordo Quadro;

Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse e tutti i documenti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, anche se non materialmente allegati, in quanto ben noti alle parti, essendo stati approvati dall'operatore in sede di gara:

Allegato "A": Capitolato Tecnico;

Allegato "B": Disciplinare di Gara e relativi allegati;

Allegato "C": Offerta Tecnica dell'Appaltatore;

Allegato "D": Offerta Economica dell'Appaltatore;

Allegato "E": Atto di Designazione del Responsabile Esterno al Trattamento dei Dati.

2. Le disposizioni del Disciplinare di Gara e del Capitolato prevalgono sulle norme del presente Accordo Quadro nei casi di non piena conformità.

Art. 3 (Oggetto e durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi)

1. Oggetto del presente Accordo Quadro è l'affidamento del «*Servizio finalizzato alla realizzazione di video personalizzati e interattivi*» volti a instaurare un dialogo diretto e una partecipazione attiva tra il Committente e i propri target di utenza, comunicando in logica *push* rispetto alle prestazioni e/o servizi offerti.
2. I video, che dovranno essere disponibili all'interno dell'aera riservata "MyINPS" del singolo utente, devono fornire mirate informazioni sulle modalità e sugli adempimenti di comunicazione e di pagamento da assolvere nei confronti dell'Istituto e potranno essere fruiti anche attraverso la lettura di un apposito QR-Code posizionato sulla lettera di comunicazione della prestazione in modo da favorire il passaggio all'utilizzo di strumenti digitali.
3. In particolare, il Fornitore deve garantire:

- la realizzazione grafica, creativa e accattivante di script e *storyboard*, nonché la produzione dinamica di video i cui contenuti visuali, di animazione, di suono e di testo siano in funzione dei dati di profilazione degli utenti finali;
 - l'integrazione nei video di:
 - meccanismi di interattività gestibili almeno attraverso appositi tasti funzione che indirizzino l'utente ad altre scene e/o pop up di approfondimento;
 - funzionalità attraverso le quali è possibile scaricare file e/o documenti correlati alla tematica oggetto del video (come a esempio, in riferimento all'accessibilità: versione testuale del contenuto per utenti con deficit sensoriali);
 - «*call to action*» verso elementi come siti internet, applicazioni esterne o altri servizi che l'Istituto è/sarà in grado di offrire;
 - la registrazione del testo dello script e di eventuali contenuti audio esplicativi con voce professionale;
 - la fornitura delle URL personalizzate per ogni singolo utente destinatario, in riferimento alle quali per maggiori informazioni si rinvia alle Specifiche Tecniche, di cui all'allegato *sub* 8 del Disciplinare di Gara;
 - la fornitura delle URL personalizzate per l'accesso al video da associare al QR-Code;
 - la disponibilità di dati analitici relativi all'andamento della fruizione dei video personalizzati da parte degli utenti finali, accessibili e consultabili attraverso una *dashboard* di monitoraggio/valutazione realizzata con i sistemi di *analytics* di più largo uso per ogni singola campagna.
4. Le modalità di scambio dei dati tra il Committente e l'Aggiudicatario devono avvenire secondo le modalità descritte nelle Specifiche Tecniche All. *sub* 2 al Disciplinare di Gara; resta inteso che l'Aggiudicatario è tenuto ad adeguarsi ad eventuali aggiornamenti sulle modalità di scambio dati previsti, così per come definito dal Committente.
5. Costituiscono servizi accessori:
- l'erogazione, con cadenza almeno semestrale, degli aggiornamenti *software* tesi a estendere e migliorare la funzionalità del servizio di comunicazione, elevarne il grado di affidabilità, migliorarne le prestazioni e aumentarne la sicurezza;
 - nel primo mese dalla data di stipula del presente Accordo Quadro, l'erogazione di attività formativa che il Fornitore si impegna a effettuare, secondo le modalità, di volta in volta, indicate da INPS, con cadenza almeno settimanale, finalizzata a garantire l'efficacia del servizio erogato e del materiale prodotto. Il Fornitore comunque è tenuto a effettuare su richiesta di INPS ulteriori incontri ogniqualvolta l'Istituto ne manifesti la necessità;
 - messa a disposizione di un pacchetto aggiuntivo di 6 (sei) interventi annui, della durata indicativa di 3 (tre) ore ciascuno, da utilizzarsi per particolari esigenze di INPS, quali attività di riconfigurazione di postazioni, di reinstallazione software a seguito di cambi di dispositivi;
 - attività di supporto nelle attività di comunicazione per il lancio di ogni video-guida al fine di massimizzarne la fruizione da parte della platea di utenti target mettendo a disposizione un responsabile di progetto in grado di interloquire con gli uffici INPS competenti.

6. Le caratteristiche e le condizioni tecnico-prestazionali del Servizio sono dettagliatamente descritte nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Tecnico, nelle Specifiche Tecniche, nell'Offerta Tecnica e negli altri allegati al presente Accordo Quadro.
7. L'Accordo Quadro avrà una durata di **3 (tre) anni**, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo Quadro salvo anticipato o successivo esaurimento del *plafond* massimo spendibile, e comunque fino alla scadenza dell'ultimo dei Contratti Attuativi stipulati entro il termine di validità dell'Accordo Quadro stesso.
8. Resta inteso che i termini di durata dell'Accordo Quadro si intenderanno in ogni caso decorsi, anche prima della scadenza dell'eventuale estensione temporale, qualora sia esaurito il *plafond* massimo spendibile.
9. La stipula dei Contratti Attuativi dovrà avvenire durante i 3 (tre) anni di durata dell'Accordo Quadro.
10. L'Accordo Quadro resta valido, efficace e vincolante – anche dopo la scadenza dei 3 (tre) anni, come eventualmente estesi – per la regolamentazione dei Contratti Attuativi avviati in corso di validità dell'Accordo Quadro medesimo.
11. L'Istituto si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di rinnovare il Servizio alle medesime condizioni, per una durata pari a **12 (dodici) mesi**, alla scadenza dell'Accordo Quadro per gli importi indicati nella Tabella 2 di cui al Disciplinare di Gara (All. B), al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. L'Istituto esercita tale facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno **30 (trenta) giorni** prima della scadenza dell'Accordo Quadro originario.
12. L'Istituto si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare il Servizio alla scadenza dell'Accordo Quadro, in ragione del principio di continuità dell'azione amministrativa, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice.
13. L'opzione di cui al precedente comma sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al presente Accordo Quadro. In tal caso, l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente Accordo Quadro, o a condizioni economiche più favorevoli per l'Istituto.
14. È in ogni caso escluso il rinnovo tacito dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi.
15. L'Appaltatore, che per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare il Servizio nel termine fissato, può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, senza oneri per l'Istituto.
16. Sull'istanza di proroga decide il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dell'Esecuzione, entro **30 (trenta)** giorni dal suo ricevimento.

Art. 4 (Stipula dei Contratti Attuativi)

1. Il presente Accordo Quadro è utilizzato dall'Istituto, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante la sottoscrizione di Contratti Attuativi entro il periodo di validità ed efficacia dell'Accordo Quadro medesimo. L'Aggiudicatario sarà obbligato a stipulare il Contratto Attuativo richiesto.

2. I Contratti Attuativi saranno stipulati, secondo il relativo *form* allegato *sub* 8 al Disciplinare, entro il termine di validità dell'Accordo Quadro stesso, e comunque fino all'esaurimento del *plafond* massimo spendibile di cui al successivo art. 8, quale anche incrementato per effetto delle estensioni contrattuali di cui al presente Accordo Quadro. I Contratti Attuativi conterranno l'indicazione dei servizi e delle forniture che l'Istituto potrà acquistare nell'ambito dell'Accordo Quadro.
3. Il Contratto Attuativo dovrà essere sottoscritto con firma digitale da persona autorizzata ad impegnare la spesa. Eventuali ulteriori modalità di formazione ed invio dei predetti documenti potranno essere stabilite dall'Istituto, anche nel corso di validità del presente Accordo Quadro.
4. Nel Contratto Attuativo, l'Istituto indicherà il numero di video che l'Aggiudicatario dovrà predisporre, il relativo contenuto, i tempi e le modalità di esecuzione degli stessi, gli eventuali servizi accessori, nonché il corrispettivo destinato al Fornitore per l'esecuzione di quanto richiesto nel medesimo Contratto Attuativo.
5. Ciascun Contratto Attuativo sarà trasmesso all'Appaltatore tramite PEC, firmato digitalmente; entro **2 (due) giorni** lavorativi dalla ricezione dello stesso, l'Appaltatore dovrà restituire al mittente con le medesime modalità il Contratto Attuativo firmato digitalmente, per accettazione.

Art. 5 (*Modalità generali di esecuzione del Servizio*)

1. Il Servizio verrà svolto nelle modalità e nei luoghi indicati, di volta in volta, dall'Istituto.
2. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive dell'Istituto e a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli *standard* qualitativi stabiliti nel presente Accordo Quadro, nel Capitolo e nelle migliori prassi commerciali che saranno comunicate dal referente dell'Istituto.
3. L'Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede e diligenza a tutte le obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro, in base ai principi di cui al codice civile e alle leggi applicabili.
4. Le prestazioni del presente Accordo Quadro dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti e prassi sopra richiamati. L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni del presente Accordo Quadro, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
6. Il personale dell'Appaltatore accederà alle strutture dell'Istituto nel rispetto delle procedure e prescrizioni di sicurezza e di accesso previste per la singola struttura. Sarà onere dell'Appaltatore rendere edotto il proprio personale di tali procedure e prescrizioni.
7. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'esecuzione del Servizio, da svolgersi presso la sede dell'Istituto, dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività svolte nei locali del medesimo. Le modalità ed i tempi, ove non previsti nel

presente Accordo Quadro, nel Disciplinare di Gara o nel Capitolato, dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'Esecuzione e/o comunque con il Responsabile Unico del Procedimento.

8. Sarà facoltà dell'Istituto procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del Servizio, anche mediante terzi all'uopo appositamente incaricati. A tal fine, l'Appaltatore acconsente sin d'ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.
9. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Accordo Quadro.
10. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo Quadro, si rinvia al Capitolato All. A al presente Accordo.

Art. 6 (Governance dell'esecuzione contrattuale)

1. L'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei successivi Contratti Attuativi è diretta dal RUP, individuato tra il personale dell'Istituto, nella persona del Dott./Dr.ssa [...] che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.
2. Ai fini delle attività di cui al comma 1, il RUP si avvale del Direttore dell'Esecuzione, accertando il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a questo affidate.
3. Il Direttore dell'Esecuzione del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi è il Dott. [...], individuato presso la Direzione [...].
4. Al Direttore dell'Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi stipulati dalla Stazione Appaltante, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell'Esecuzione controlla l'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento.
5. Il Direttore dell'Esecuzione potrà essere coadiuvato da figure professionali specifiche al fine di verificare la corretta esecuzione dei servizi e di fornire indicazioni all'Appaltatore riguardo a specifiche prestazioni oggetto dell'Appalto.
6. Il Direttore dell'Esecuzione riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del Servizio, e stabilisce, in relazione all'importanza del Servizio, la periodicità con la quale il Direttore dell'Esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi.
7. Al fine della regolare esecuzione del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, il Direttore dell'Esecuzione svolge tutte le attività espressamente demandate allo stesso dal presente Accordo Quadro e dai Contratti Attuativi e dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati.
8. Il Direttore dell'Esecuzione impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono

essere comunicati al RUP. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

9. Il Direttore dell'Esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti, che devono essere inviati al RUP e le relazioni per il RUP medesimo.
10. Tutte le attività non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore dell'Esecuzione, o di altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente Accordo Quadro e dei successivi Contratti Attuativi, saranno svolte dal RUP, secondo quanto previsto dalla legge e dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

Art. 7 (Obblighi dell'Appaltatore)

1. Per tutta la vigenza contrattuale l'Appaltatore si obbliga a mettere a disposizione dell'Istituto un numero di telefono [...], ed un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) [...] per tutte le comunicazioni e per la trasmissione della documentazione.
2. L'Appaltatore dovrà garantire il Servizio secondo le modalità ed i contenuti indicati nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato, nelle Specifiche Tecniche e nell'Offerta Tecnica.
3. L'Appaltatore, ai sensi di legge, sarà responsabile dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso dell'esecuzione del Servizio, e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne l'Istituto da eventuali pretese di terzi.
4. L'Appaltatore si impegna espressamente a:
 - a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire all'INPS di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del presente Accordo Quadro, nonché a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - b) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dall'INPS, nell'adempimento delle proprie prestazioni;
 - c) comunicare tempestivamente all'INPS le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione e idoneità a rendere le prestazioni commesse;
 - d) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo Quadro e dei successivi Contratti Attuativi.
5. L'Appaltatore dovrà eseguire il Servizio con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e dei successivi Contratti Attuativi, nonché di ogni attività che dovesse rendersi necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
6. L'Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all'esercizio in via professionale dell'attività di gestione del Servizio.
7. Il Fornitore si obbliga a consegnare all'Istituto, entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, idonea documentazione aziendale ufficiale, in originale o in copia conforme all'originale, volta a comprovare quanto dal medesimo dichiarato in sede di

domanda di partecipazione, relativamente all'impegno di assicurare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione dell'Accordo Quadro o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, destinata sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. Il mancato rispetto del termine di cui sopra comporterà l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 15.

[eventuale - nell'ipotesi in cui il fornitore si trovi nella condizione di cui al comma 3 dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, conv. con L. 108/2021 aggiungere i seguenti commi da 8 a 14]

8. Ai sensi dell'art. 47 comma 3, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il Fornitore *[nel caso di RTI o Consorzi aggiungere: in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata]* che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e inferiore a 50, è tenuto a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata all'Istituto, entro sei mesi dalla stipula dell'Accordo Quadro.
9. La violazione del succitato obbligo determina, ai sensi dell'art. 47, comma 6, D.L. n. 77/2021, l'applicazione della penale di cui all'art. 15, nonché l'impossibilità di partecipare per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici.
10. La relazione di cui al precedente comma 8 verrà pubblicata, sul profilo di INPS, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice e dell'art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.
11. Ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, del D.L. n. 77/2021, conv. con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il Fornitore *[nel caso di RTI o Consorzi aggiungere: in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata]* che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e inferiore a 50, è altresì tenuto a consegnare all'Istituto:
 - la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.
12. La documentazione di cui sopra dovrà essere consegnata all'Istituto, entro 6 mesi dalla stipula dell'Accordo Quadro.
13. La violazione anche di uno solo di tali obblighi comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 15 del presente Accordo Quadro.
14. La relazione di cui al precedente comma 11 verrà pubblicata, sul profilo di INPS, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice e dell'art. 47,

comma 9, del D.L. n. 77/2021, conv. con modificazioni dalla L. 108/2021, e comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

15. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad adempiere a tutti gli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal «Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Art. 8 (Corrispettivi e modalità di pagamento)

1. L'importo contrattuale è complessivamente pari ad **€ [...] (Euro (...)/[...])**, IVA esclusa. I corrispettivi per il Servizio saranno quelli individuati dall'Offerta Economica formulata dall'Appaltatore (All. D), data dal ribasso percentuale unico applicato a tutte le voci previste nella Tabella n. 2 del Disciplinare di Gara (All. B).
2. L'importo contrattuale costituirà un *plafond* massimo spendibile, entro il quale l'Aggiudicatario si impegna a erogare il Servizio, come attivato con la stipula dei Contratti Attuativi, e l'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte dell'Istituto qualora l'esecuzione dell'Accordo Quadro dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate nella documentazione di Gara.
3. L'Appalto, complessivamente inteso, sarà remunerato secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara e sulla base delle campagne video effettivamente attivate con la stipula dei Contratti Attuativi.
4. I corrispettivi devono intendersi altresì comprensivi di tutti servizi e requisiti minimi richiesti nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare e di ogni altra spesa, ivi compresa a titolo esemplificativo quella sostenuta dall'Aggiudicatario, in caso di mancata approvazione delle proposte video, per la presentazione di ulteriori proposte fino ad accettazione da parte della Stazione Appaltante medesima, nonché di eventuali oneri dovuti all'osservanza di leggi o altre disposizioni emanate dalle competenti autorità.
5. Non sono previsti ulteriori oneri remunerativi a carico dell'Istituto. Le prestazioni non indicate nel Capitolato Tecnico (All. A) si intendono ad esclusivo carico dell'Appaltatore.
6. Si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a **€ 0,00 (euro zero/00)**, trattandosi di mera fornitura di servizi per la quale non sono previste forme di sovrapposizione di attività con altri fornitori o con la Stazione Appaltante.
7. I costi della manodopera dichiarati dall'Appaltatore sono pari a **€ [...] (euro [...])**.
8. Fermo restando quanto previsto dall'art. 106 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato Tecnico (All. A), nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.
9. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Istituto per effetto dell'esecuzione del presente Accordo Quadro. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte dell'Istituto qualora l'esecuzione dell'Accordo Quadro dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate nella documentazione di Gara.

10. Con riferimento a ciascun Contratto Attuativo, il pagamento del corrispettivo avverrà come segue:
 - a) il 20% (venti per cento) dell'importo di ciascun Contratto Attuativo, entro 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto medesimo;
 - b) il restante 80% (ottanta per cento) dell'importo di ciascun Contratto Attuativo, nel mese successivo alla consegna e approvazione da parte dell'Istituto del prodotto realizzato nell'ambito del medesimo Contratto, come specificato al successivo comma.
11. Per ciascun Contratto Attuativo, l'Appaltatore sarà tenuto ad emettere fatture mensili posticipate, entro 20 (venti) giorni del mese successivo a quello di riferimento. Il pagamento avverrà a seguito dell'ultima fattura mensile emessa nel mese successivo alla consegna e approvazione, da parte dell'Istituto, del prodotto realizzato nell'ambito del Contratto medesimo, e comunque previa approvazione da parte dell'Istituto dei *report* trasmessi per ciascuna fattura mensile, come specificato ai successivi commi.
12. Prima dell'emissione di ciascuna fattura mensile, l'Appaltatore sarà tenuto, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento, a trasmettere all'Istituto apposito *report* contenente l'indicazione della tipologia e del numero di prestazioni eseguite nel periodo di riferimento, nonché la data in cui ciascuna prestazione è stata eseguita.
13. L'Istituto verifica la corretta esecuzione dell'Appalto, la corretta fornitura dei Servizi effettivamente erogati, la rispondenza di quanto indicato nel *report* rispetto alle prestazioni effettivamente rese che, per ciascun Contratto Attuativo, dovrà tenere conto della detrazione del 20% erogato ai sensi del precedente comma 10, lett. a). L'Istituto, ove necessario, richiede all'Appaltatore chiarimenti, specificazioni o integrazioni.
14. L'Istituto potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine ai contenuti del *report*.
15. L'Istituto, verificata la rispondenza di quanto indicato nel *report* rispetto alle prestazioni effettivamente rese, provvederà pertanto ad approvarlo.
16. L'approvazione del *report* si intende quale autorizzazione, nei confronti dell'Appaltatore, ad emettere e trasmettere la fattura relativa al periodo di riferimento. L'importo fatturato dovrà coincidere con il valore delle prestazioni effettivamente rese, come risultante dal *report* approvato dall'Istituto.
17. La contestazione successiva dell'Istituto interromperà i termini di pagamento delle fatture, in relazione alla parte di fattura contestata.
18. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55/2013 e dovrà esporre il dettaglio analitico del Servizio prestato e del prezzo complessivo e contenere il riferimento al CIG (Codice identificativo di Gara) ed al certificato di pagamento. La stessa dovrà essere emessa in forma elettronica, tramite SDI, a questo Istituto - Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti, usando il codice univoco IPA: UF5HHG.
19. Le fatture elettroniche, a partire dal 18 aprile 2019, dovranno essere redatte in conformità allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 27 dicembre 2018, n. 148 «*Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica*».

20. Il pagamento delle fatture avverrà entro il termine di 30 giorni, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/02. Le eventuali contestazioni dell'Istituto interromperanno i termini di pagamento delle fatture, in relazione alla parte di fattura contestata.
21. Il pagamento della fattura è subordinato:
- alla verifica del rispetto degli obblighi di cui all'art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157;
 - alla verifica del D.U.R.C. dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice e del presente Contratto, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall'Istituto;
 - alla verifica di regolarità dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48-*bis* del d.P.R. n. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
 - all'accertamento, da parte dell'Istituto, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
22. È facoltà dell'Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
23. Ai sensi dell'art. 17-*bis* del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 introdotto dalla legge n. 157 del 19 dicembre 2019, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Istituto copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del Servizio entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento. L'Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nell'esecuzione del Servizio nel mese precedente, indicando le ore di lavoro prestate da ciascun dipendente, l'ammontare delle corrispondenti retribuzioni ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente con separata indicazione di quelle relative alle prestazioni oggetto dell'affidamento.
24. Ove corredate dai dettagli richiesti, l'Istituto provvederà al pagamento delle fatture sul conto corrente bancario intestato all'Appaltatore presso [...], IBAN [...], dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, della legge n. 136 del 13 agosto 2010.
25. Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto corrente è/sono il/i Dott. [...], C.F. [...].
26. In riferimento ai commi 25 e 26 del presente articolo, è obbligo dell'Appaltatore comunicare all'Istituto eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.
27. L'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Accordo Quadro osservando le formalità di cui all'art. 106, comma 13, del Codice. L'Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Accordo Quadro, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue.
28. L'Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c., quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti all'Istituto.
29. In caso di aggiudicazione dell'Appalto ad un raggruppamento temporaneo di imprese o ad un consorzio ordinario, tutte le fatture delle società componenti l'operatore plurisoggettivo dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture

avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell'Istituto al momento del pagamento in favore della sola mandataria.

30. Sarà facoltà della Stazione Appaltante:

- prevedere, al momento della sottoscrizione del presente Accordo Quadro e anche su richiesta dell'Appaltatore, che i pagamenti delle fatture avvengano in favore dei singoli operatori costituenti il raggruppamento, in relazione alle fatture singolarmente emesse;
- variare, con semplice comunicazione all'Appaltatore plurisoggettivo, le modalità di fatturazione in corso.

31. Per ciascun Contratto Attuativo, la corresponsione dell'anticipazione di cui al precedente comma 10, lett. a), è subordinata alla costituzione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia mediante polizza [...] n° [...] in data [...], rilasciata dalla società/dall'istituto [...], agenzia/filiale di [...], per l'importo di [...] € (euro [...] / [...]). L'importo della predetta garanzia verrà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'INPS.

32. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 8-bis (Revisione del corrispettivo)

1. Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, in applicazione dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, si provvederà alla revisione periodica dei corrispettivi indicati al precedente art. 7, sulla base dell'indice FOI 00 – "Indice Generale".
2. La rivalutazione del prezzo avverrà dietro apposita istanza dell'Appaltatore all'Istituto, all'esito di un'istruttoria condotta dai soggetti responsabili dell'esecuzione del presente Accordo Quadro.
3. Ai fini di una migliore istruttoria revisionale, l'Appaltatore sarà tenuto a trasmettere all'Istituto, in allegato alla propria istanza di revisione, tutta la documentazione necessaria ad operare la revisione, ivi comprese le fonti ufficiali da cui desumere le oscillazioni dei prezzi di mercato.
4. Non si avrà diritto alla rivalutazione dei prezzi nel primo anno di durata del presente Accordo Quadro.
5. L'Appaltatore non avrà diritto ad ulteriori revisioni del compenso o compensi addizionali, oltre a quelli sopra previsti.
6. I prezzi revisionati saranno applicati anche ai Contratti Attuativi stipulati successivamente alla data di efficacia dei prezzi revisionati.
7. Per i Contratti Attuativi in corso di esecuzione, i prezzi revisionati, così come aggiornati dall'Istituto, saranno applicati relativamente alle prestazioni eseguite successivamente alla data di efficacia dei prezzi revisionati.
8. In nessun caso la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

Art. 9 (Responsabilità dell'Appaltatore e garanzie)

1. L'Appaltatore garantisce l'adempimento a regola d'arte di tutte le obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro e con i successivi Contratti Attuativi secondo i criteri di buona fede e diligenza connessa all'esercizio in via professionale dell'attività di gestione del Servizio, in base ai principi di cui al Codice Civile ed alle leggi applicabili.
2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Accordo Quadro.
3. Nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne l'Istituto dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l'Istituto medesimo per cause riconducibili alle attività dell'Appaltatore.
4. L'Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dall'Istituto e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.
5. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti volti ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'Appalto.
6. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
7. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Accordo Quadro, l'Appaltatore ha regolarmente costituito e consegnato all'Istituto una garanzia ai sensi dell'art. 103 del Codice, come indicato nella lett. g) delle premesse del presente Accordo Quadro, dell'importo di euro [...], rilasciata da [...] in data [...], ed avente scadenza al [...]. In caso di eventuale rinnovo o proroga, la garanzia dovrà essere estesa a copertura del relativo periodo.
8. L'Istituto competente all'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei successivi Contratti Attuativi, in presenza di inadempimenti dell'Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 103, comma 2, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell'Istituto, l'Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'Istituto stesso. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.
9. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, secondo le modalità stabilite dal comma 5 dell'art. 103 del Codice.
10. Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice, ai fini del pagamento della rata di saldo, l'Appaltatore dovrà costituire una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della medesima.

11. Sarà onere del DEC segnalare al RUP la verifica sul corretto adempimento di quanto previsto nel precedente comma.
12. L'Appaltatore assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione del Servizio, e deve tenere indenne l'Istituto da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell'Appaltatore medesimo, o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente Accordo Quadro e dei futuri Contratti Attuativi.
13. Sarà onere del RUP richiedere ed acquisire l'estensione della validità della polizza di cui al comma 7, in caso di scadenza della stessa nel corso della vigenza contrattuale ovvero in caso di rinnovo e proroga.
14. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i Concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 10 (Avvio dell'Esecuzione del Servizio)

1. Dopo che l'Accordo Quadro è divenuto efficace, il Direttore dell'Esecuzione, sulla base delle indicazioni del RUP, dà avvio all'esecuzione del medesimo Accordo Quadro, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo.
2. Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione, il Direttore dell'Esecuzione, in contraddittorio con l'Appaltatore, redige apposito verbale, contenente le indicazioni sul determinato Servizio oggetto dell'Accordo Quadro da attivare ed erogare da parte dell'Aggiudicatario.
3. Il Verbale di Avvio dell'Esecuzione verrà redatto in duplice esemplare firmato dal Direttore dell'Esecuzione e dall'Appaltatore.
4. Durante la fase di avvio dell'Appalto, l'Aggiudicatario dovrà comunque garantire un servizio di perfetta efficienza pari a quello dovuto durante il periodo di esecuzione e fornire ogni tipo di assistenza per la risoluzione di disservizi.
5. Nel corso della durata dell'Accordo Quadro, l'Istituto, sulla base dell'effettivo fabbisogno, potrà ordinare le prestazioni oggetto del Servizio, mediante la stipula di Contratti Attuativi nelle modalità di cui all'art. 4 del presente Accordo Quadro.
6. L'Aggiudicatario è obbligato a far acquisire all'Istituto i video che quest'ultimo ha richiesto nel rispetto delle modalità e con i tempi descritti all'interno dei singoli Contratti Attuativi.
7. In particolare, una volta stipulato il Contratto Attuativo, l'Aggiudicatario, secondo quanto più ampiamente descritto all'interno del Capitolato Tecnico (All. A), deve porre in essere le attività che prevedono la **progettazione** e la **produzione creativa di ciascun video**, la **redazione di script** da registrare con voce professionale, la **realizzazione di storyboard** con scene specifiche per cluster di utenti classificati, il **montaggio** e la **personalizzazione** sulla base del flusso di dati messo a disposizione dall'Istituto, realizzato utilizzando i dati personalizzati in funzione dell'utente da contattare.
8. L'Aggiudicatario si impegna a garantire anche l'esatta esecuzione dei Servizi Accessori, di cui al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico (All. A), con le specifiche e nelle modalità indicate dall'Amministrazione, di volta in volta, nei Contratti Attuativi del presente Accordo Quadro.

9. L'Aggiudicatario dovrà comunque garantire, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, un servizio di perfetta efficienza e fornire ogni tipo di assistenza per la risoluzione di disservizi.
10. Per gli ulteriori adempimenti connessi alla fase di avvio dell'Appalto, si rinvia a quanto previsto dal Capitolato tecnico e dalle Specifiche Tecniche allegate al presente Accordo Quadro.

Art. 11 (Sospensione dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi)

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea l'utile prosecuzione del Servizio a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione dell'Accordo Quadro o dei relativi Contratti Attuativi, il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, apposito verbale, nel quale devono essere indicate:
 - a) le ragioni della sospensione e l'imputabilità delle medesime;
 - b) le prestazioni già effettuate;
 - c) le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione senza che siano richiesti ulteriori oneri;
 - d) i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.
2. Il verbale è inoltrato al RUP entro **5 (cinque)** giorni dalla data della sua redazione.
3. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del Servizio, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione dell'Accordo Quadro o dei relativi Contratti Attuativi senza indennità. Se l'Istituto si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.
5. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Anche in tal caso viene redatto apposito verbale, firmato dall'Appaltatore e dal Direttore dell'Esecuzione e inviato al RUP, con le modalità di cui al precedente comma 2.
6. Ove successivamente all'avvio dell'esecuzione dell'Accordo Quadro o dei Contratti Attuativi insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di Servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
7. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa.

8. Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
9. Quando la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale complessivo, il RUP ne dà avviso all' A.N.AC.
10. In caso di sospensioni totali o parziali disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui al presente articolo, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

Art. 12 (Certificato di ultimazione delle prestazioni)

1. A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, sia con riferimento ai Contratti Attuativi sia con riferimento all'Accordo Quadro, il Direttore dell'Esecuzione, in conformità a quanto previsto dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49, effettua entro **5 (cinque)** giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e, nei successivi **5 (cinque)** giorni, elabora il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'Appaltatore.

Art. 13 (Modifica dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi durante il periodo di efficacia)

1. Le modifiche, nonché le varianti, del presente Accordo Quadro o dei singoli Contratti Attuativi saranno autorizzate dal RUP presso la Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti.
2. Il presente Accordo Quadro e i singoli Contratti Attuativi potranno essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
3. Nei casi di cui all'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 2, del Codice, il RUP comunicherà all'A.N.AC. le modificazioni apportate all'Accordo Quadro o ai singoli Contratti Attuativi, entro 30 (trenta) giorni dal loro perfezionamento.
4. Nei casi di cui all'art. 106, comma 1, lett. b) e c), del Codice, il RUP provvederà altresì alla pubblicazione di un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
5. Il Direttore dell'Esecuzione fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice.
6. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, l'Istituto, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo dell'Accordo Quadro, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Accordo Quadro. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione dell'Accordo Quadro ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni dell'Accordo Quadro originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
7. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'Appalto è formato dalla somma risultante dall'Accordo Quadro originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi

riconosciuti per accordi bonari o transazioni di cui agli articoli 206 e 208 del Codice, al netto degli importi riconosciuti a titolo di risarcimento.

8. Le variazioni sono valutate ai prezzi di Accordo Quadro, ma se comportano prestazioni non previste dall'Accordo Quadro e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:
 - a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nell'Accordo Quadro;
 - b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'Offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell'Esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP.
9. Qualsiasi richiesta di modificazione dei termini della prestazione del servizio da parte dell'Appaltatore dovrà essere preventivamente comunicata in forma scritta all'Istituto e da esso accettata.
10. È ammesso il recesso di uno o più Operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai Servizi ancora da eseguire.

Art. 14 (Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformità delle prestazioni)

1. L'Istituto si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'Appaltatore possa nulla eccepire, di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli, con o senza preavviso, circa la perfetta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare e nel presente Accordo Quadro.
2. Attraverso il Direttore dell'Esecuzione, l'Istituto provvederà all'organizzazione di azioni di monitoraggio, controllo ed ispezione, con cadenza mensile, anche senza preavviso.
3. In particolare, l'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi sarà sottoposta a monitoraggio, anche attraverso le rilevazioni della *customer satisfaction* di cui all'art. 2.4, del Capitolato Tecnico. Detto monitoraggio verrà svolto anche attraverso l'analisi di apposita Reportistica richiesta all'Aggiudicatario mensilmente.
4. L'Aggiudicatario deve riportare i dati analitici qualitativi e quantitativi, relativi alla fruizione dei video e alle interazioni dell'utenza con pop up (per l'accesso a contenuti di approfondimento) e call to action (per l'accesso ai servizi INPS o download di file) presenti all'interno del video stesso.
5. Nella reportistica, di cui al punto precedente, deve essere inclusa anche la sintesi dei dati di gradimento e l'elaborazione dei mini-questionari di *customer satisfaction* integrati nei video. Le metriche saranno, di volta in volta, prestabilite e concordate con il Committente nei Contratti Attuativi, al fine di monitorare l'andamento della fruizione dei video personalizzati da parte degli utenti finali in rapporto alla quantità di video prodotti per l'intera platea di ciascuna campagna. A tale scopo, per consentire all'Istituto un'agevole fruibilità dei dati oggetto di rilevazione, deve essere predisposta una *dashboard* della reportistica, dedicata e fornita mensilmente, a uso del *management* dell'Istituto.
6. Sulla base di tali questionari verrà rilevato l'indicatore di soddisfazione relativo a ciascun servizio.
7. Qualora dal controllo qualitativo e quantitativo il Servizio dovesse risultare non conforme

agli accordi contrattuali, l'Aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate con tempestività e comunque entro le 48 ore successive alla contestazione intimata dall'Istituto. In ogni caso, il Direttore dell'Esecuzione segnala tempestivamente al RUP gli eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nell'Accordo Quadro ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.

8. Il Direttore dell'Esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell'Accordo Quadro stipulato dalla Stazione Appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.
9. Il Direttore dell'Esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nell'Accordo Quadro ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.
10. Il presente Accordo Quadro è soggetto a verifica di conformità, al fine di certificare che l'oggetto del medesimo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.
11. La verifica di conformità è eseguita, ai sensi dell'art. 102, comma 6, del Codice, e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 102, comma 7, del Codice, da una commissione composta da uno a tre membri scelti tra i dipendenti dell'Istituto o, in caso di carenza delle professionalità, dell'Istituto con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro. In caso di comprovata carenza in organico di personale con le caratteristiche previste, possono essere nominati soggetti esterni con le procedure di cui all'art. 31, comma 8, del Codice.
12. Il Direttore dell'Esecuzione collabora con il RUP, fornendo al soggetto incaricato della verifica di conformità la seguente documentazione:
 - a) copia degli atti di Gara;
 - b) copia dell'Accordo Quadro;
 - c) copia del Contratto Attuativo;
 - d) documenti contabili;
 - e) risultanze degli accertamenti in merito alle verifiche sulla qualità della prestazione eseguita;
 - f) certificati delle eventuali prove effettuate;
 - g) ogni ulteriore documentazione ritenuta utile dal soggetto incaricato.
13. La verifica di conformità è avviata entro **15 (quindici)** giorni dall'ultimazione della prestazione oggetto del presente Accordo Quadro, ed è conclusa entro **60 (sessanta)** giorni decorrenti dal medesimo termine.
14. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al predetto termine e delle relative cause, il soggetto incaricato della verifica di conformità trasmette formale comunicazione all'Appaltatore e al RUP, con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della

verifica di conformità, il RUP assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali propone all'Istituto la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilità del soggetto sopra indicato per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

15. L'Appaltatore deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. In caso contrario, il Direttore dell'Esecuzione dispone che vi si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.
16. All'esito dell'attività di verifica, il soggetto incaricato della verifica di conformità redige apposito verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.
17. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di **15 (quindici)** giorni dal ricevimento dello stesso.
18. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
19. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al RUP sulle eventuali contestazioni dell'Appaltatore anche ai fini dell'eventuale applicazione delle penali.
20. All'esito positivo della verifica di conformità il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.

Art. 15 (Penali)

1. Fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore per inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Istituto le seguenti penali:
 - per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto al precedente art. 4, comma 5, nella trasmissione, da parte dell'Appaltatore, del singolo Contratto Attuativo sottoscritto verrà applicata una penale pari allo 0,3 (0/tre) per mille dell'importo totale dell'Accordo Quadro;
 - per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per la presentazione delle proposte creative verrà applicata una penale pari allo 0,3 (0/tre) per mille dell'importo totale del Contratto Attuativo;
 - per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per la progettazione e realizzazione del Video Master verrà applicata una penale pari allo 0,3 (0/tre) per mille dell'importo totale del Contratto Attuativo;
 - per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per la predisposizione del video in seguito alle modifiche concordate verrà applicata una penale pari allo 0,3 (0/tre) per mille dell'importo totale del Contratto Attuativo;
 - per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per l'avvio della Campagna verrà applicata una penale pari allo 0,3 (0/tre) per mille dell'importo totale del Contratto Attuativo;
 - per ogni giorno in meno di disponibilità del video on-line rispetto ai termini previsti per la permanenza on-line del video verrà applicata una penale pari allo 0,3 (0/tre) per mille dell'importo totale del Contratto Attuativo;

- per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per la reportistica verrà applicata una penale pari allo 0,3 (0/tre) per mille dell'importo totale del Contratto Attuativo;
 - per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per il ripristino del Servizio verrà applicata una penale pari allo 0,3 (0/tre) per mille dell'importo totale del Contratto Attuativo;
 - per ogni intervento non effettuato rispetto ai termini previsti per il supporto tecnico verrà applicata una penale pari allo 0,3 (0/tre) per mille dell'importo totale del Contratto Attuativo;
 - in caso di mancato invio della documentazione a comprova indicata all'art. 7 del presente Accordo Quadro, verrà applicata una penale pari allo 0,3 (0/tre) dell'importo totale dell'Accordo Quadro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Anche in caso di applicazione della penale, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio della documentazione richiesta;
 - in caso di mancato adempimento all'obbligazione di cui all'art. 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, di assicurare una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione dell'Accordo Quadro o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile, verrà applicata una penale pari allo 0,3 (0/tre) dell'importo totale dell'Accordo Quadro;
 - in caso di mancato adempimento all'obbligazione di cui all'art. 47, comma 3-bis, del D.L. n. 77/2021, di consegnare all'Istituto, entro il termine di sei mesi dalla stipula, la certificazione e la relazione di cui al precedente art. 7, verrà applicata una penale pari allo 0,3 (0/tre) dell'importo totale dell'Accordo Quadro.
2. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore.
 3. L'Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 20, alla risoluzione dell'Accordo Quadro nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Accordo Quadro, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.
 4. L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
 5. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta da parte dell'Istituto verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi **5 (cinque)** giorni dalla ricezione.
 6. L'Istituto, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui alla lett. g) delle premesse del presente Accordo Quadro, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
 7. A tal fine, l'Appaltatore autorizza sin d'ora l'Istituto, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti all'Istituto a titolo di penale.
 8. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Art. 16 (Cauzione definitiva)

1. Ai fini della stipula del presente Accordo Quadro, in ottemperanza a quanto previsto dal Disciplinare di gara, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'Istituto, rilasciata da [...] polizza n° [...] alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara.
2. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da INPS.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Istituto dichiarerà risolto l'Accordo Quadro e, del pari, avrà la facoltà di dichiarare risolti anche i relativi Contratti Attuativi, ai sensi del successivo articolo 21.
4. Ai fini della stipula dei Contratti Attuativi, il Fornitore dovrà prestare all'Istituto una cauzione definitiva. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ. nascenti dall'esecuzione dei Contratti Attuativi. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali.
5. La garanzia definitiva per ciascun Contratto Attuativo opera dalla data di sottoscrizione del Contratto medesimo.
6. La garanzia opera per tutta la durata del singolo Contratto Attuativo, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal suddetto atto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Istituto, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. In ogni caso il garante sarà progressivamente liberato dalla garanzia prestata ai sensi di quanto disposto di cui all'art. 103, comma 5, del Codice; il pagamento della rata del saldo è subordinata a quanto previsto dall'art. 103, comma 6, del Codice.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva di ciascun Contratto Attuativo dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Istituto.
9. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Istituto ha facoltà di ritenere risolto il Contratto Attuativo, ai sensi del successivo articolo 21.

Art. 17 (Divieto di cessione dell'Accordo Quadro, dei Contratti Attuativi e subappalto)

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, a pena di nullità, l'Accordo Quadro e i rispettivi Contratti Attuativi non possono essere ceduti, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle

categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.

2. L'Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto in conformità a quanto prescritto dall'art. 9 del Disciplinare di Gara nonché nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 174 e 105 del Codice e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante.
3. In caso di subappalto, l'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Istituto. L'Appaltatore sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore previste dall'art. 105, comma 8, del Codice.
4. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
5. L'autorizzazione al subappalto sarà sottoposta alle seguenti condizioni:
 - a) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
 - b) che all'atto dell'Offerta il Concorrente abbia indicato le prestazioni e le parti di prestazioni che intende subappaltare.

Il RUP competente verificherà l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice in capo al subappaltatore ex art. 105, comma 6, del Codice, nel periodo intercorrente tra la ricezione, da parte dell'Appaltatore, dell'istanza di autorizzazione al subappalto e il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le verifiche saranno effettuate secondo le forme e con le modalità previste dalla legge e, per la dimostrazione dell'assenza delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80, del Codice.

6. Ai fini dell'autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore deve presentare all'Istituto almeno **20 (venti)** giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti:
 - a) copia autentica del contratto di subappalto che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
 - b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a sé dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso Codice;
 - c) il PASSOE relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire la verifica del possesso dei requisiti da parte dell'impresa subappaltatrice;
 - d) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
 - e) la dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
 - f) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;

- g) copia del piano di sicurezza di cui all'art. 105, comma 17, del Codice, ove la sua redazione sia obbligatoria ad opera del subappaltatore.
7. Il RUP competente provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro **30 (trenta)** giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
 8. Trascorso tale termine senza che l'Istituto abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa.
 9. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Istituto sono ridotti della metà.
 10. Ai sensi dell'art. 31, comma 6, del D.L. n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013, per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni, il certificato di verifica di conformità, e il pagamento del saldo finale, l'Istituto acquisisce d'ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità.
 11. In caso di raggruppamenti, il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento. È fatto obbligo all'operatore capogruppo di indicare, all'atto della stipula del contratto di subappalto, l'operatore raggruppato per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dal medesimo nell'ambito dell'appalto, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota.
 12. L'affidamento del Servizio da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.
 13. L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
 14. Sarà altresì acquisita una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 105, comma 7, del Codice.
 15. L'Istituto corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura dell'Accordo Quadro lo consente.
 16. L'Appaltatore corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'Istituto, sentito il Direttore dell'Esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 18 (Recesso)

1. Ai sensi dell'art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/11, l'Istituto, a mezzo del RUP competente, potrà recedere dall'Accordo Quadro, o dai singoli Contratti Attuativi, in tutto o in parte, in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai Servizi eseguiti e del valore

degli eventuali materiali esistenti in magazzino. Anche in deroga a quanto previsto dall'art. 109, comma 1, del Codice, l'Appaltatore non potrà pretendere dall'Istituto compensi ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente periodo.

2. L'Istituto potrà recedere dal presente Accordo Quadro, o dai singoli Contratti Attuativi, in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione all'Appaltatore a mezzo PEC o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno **20 (venti)** giorni solari rispetto agli effetti del recesso.
3. L'Istituto ha, inoltre, diritto di recedere da ciascun Contratto Attuativo nonché dall'Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro l'Aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Aggiudicatario;
 - b) reiterati inadempimenti dell'Aggiudicatario;
 - c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l'Accordo Quadro e/o ogni singolo Contratto Attuativo;
 - d) in tutti gli altri casi espressamente previsti.
4. L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a **20 (venti)** giorni solari, decorsi i quali l'Istituto prenderà in consegna il Servizio e ne verificherà la regolarità.
5. In tutti i casi di recesso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento da parte dell'Istituto delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Accordo Quadro, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.
6. Qualora l'Istituto receda dall'Accordo Quadro ai sensi del precedente comma 5, non potranno essere stipulati nuovi Contratti Attuativi.

Art. 19 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti)

1. L'Appaltatore riconosce e prende atto che l'esecuzione della prestazione è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 8, del Codice, per quanto non espressamente previsto nel medesimo Codice e negli atti attuativi, alla fase di esecuzione del presente Accordo Quadro si applicano le disposizioni del codice civile.
3. L'Appaltatore garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dall'Accordo Quadro per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Accordo Quadro e per tutta la durata del medesimo.

4. L'Appaltatore assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente all'Istituto – pena la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione dell'Accordo Quadro.
5. L'Appaltatore prende atto che l'Istituto si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente Accordo Quadro, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
6. L'Istituto eseguirà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'eventuale avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'Appalto. A tal fine il RUP accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare dell'Accordo Quadro utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Art. 20 (Risoluzione)

1. Il presente Accordo Quadro e i relativi Contratti Attuativi potranno essere sottoposti a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del Codice e saranno in ogni caso sottoposti a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del Codice.
2. Quando il Direttore dell'Esecuzione accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Istituto su proposta del RUP, invia un'apposita relazione motivata alla Stazione Appaltante per far dichiarare risolto l'Accordo Quadro o il singolo Contratto Attuativo.
3. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 2, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro o comunque dei Contratti Attuativi, il Direttore dell'Esecuzione assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l'Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve l'Accordo Quadro o il singolo Contratto Attuativo, fermo restando il pagamento delle penali.
4. In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro o del singolo Contratto Attuativo l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Accordo Quadro o del singolo Contratto Attuativo.

5. Il RUP nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione dell'Accordo Quadro o del singolo Contratto Attuativo, dispone, con preavviso di **20 (venti)** giorni, che il Direttore dell'Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite.
6. Con apposito verbale del Direttore dell'Esecuzione è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione dell'Accordo Quadro o del singolo Contratto Attuativo e ammesso in contabilità e quanto previsto nel Capitolato e negli altri documenti di Gara nonché nelle eventuali perizie di variante; nel medesimo verbale è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel Capitolato e negli altri documenti di Gara, né nelle eventuali perizie di variante.
7. Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all'Appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i Servizi, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del Codice.

La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la facoltà per l'Istituto di risolvere anche i propri Contratti Attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro.

Art. 21 (Clausole risolutive espressa)

1. Il presente Accordo Quadro o il singolo Contratto Attuativo si risolveranno immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
 - a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
 - b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso l'Istituto, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
 - c) perdita, in capo all'Appaltatore, dei requisiti di capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - d) esito negativo dei controlli antimafia previsti dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. nei confronti dell'Appaltatore e delle ausiliarie;
 - e) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
 - f) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
 - g) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
 - h) mancato rinnovo alla scadenza delle polizze assicurative fideiussorie;
 - i) sussistenza di una delle cause interdittive, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011;
 - j) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal «Codice di

comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

- k) cessione parziale o totale dell'Accordo Quadro o del Contratto Attuativo da parte dell'Appaltatore;
 - l) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall'Istituto;
 - m) esito negativo per due volte consecutive della verifica di conformità definitiva;
 - n) applicazione di penali, da parte dell'Istituto, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata dell'Accordo Quadro;
 - o) applicazione di penali, da parte dell'Istituto, per ammontare superiore al 10% dell'importo del Contratto Attuativo, IVA esclusa, nel corso della durata del medesimo;
 - p) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del Servizio entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall'Istituto;
 - q) accertamento in corso d'opera, da parte del RUP, che le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che l'Appaltatore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
 - r) mancato adempimento alle obbligazioni previste dal precedente art. 16;
 - s) mancato pagamento da parte dell'Aggiudicatario dei premi assicurativi relativi alla polizza RCT/RCO di cui alla lett. h) delle premesse del presente Accordo Quadro;
 - t) arbitraria sospensione del Servizio da parte dell'Aggiudicatario per un periodo continuativo della durata superiore a 7 (sette) giorni;
 - u) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 22 e 23 del presente Accordo Quadro.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Istituto comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
 3. In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro, imputabili all'Appaltatore, l'Istituto procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Istituto applicherà, in danno dell'Appaltatore, una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Istituto.
 4. Il presente Accordo Quadro si risolverà, altresì, nel caso in cui venga stipulata una convenzione Consip avente ad oggetto Servizi comparabili con quelle oggetto di affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012.
 5. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Accordo Quadro o del Contratto Attuativo.
 6. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la facoltà per l'Istituto di risolvere anche i propri Contratti Attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro.

Art. 22 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'Appaltatore o risoluzione dell'Accordo Quadro)

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e ss. dell'art. 110, del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione dell'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 108 del Codice, ovvero di recesso dall'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia dell'Accordo Quadro, l'Istituto provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Appaltatore in sede in offerta.

Art. 23 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (*"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*) e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 (*"Misure urgenti in materia di sicurezza"*), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituto che nei rapporti con la Filiera delle imprese.
2. In particolare, l'Appaltatore si obbliga:
 - a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Appalto, sia attivi da parte dell'Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all'art. 7;
 - b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o dai suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
 - c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della legge n. 136/2010;
 - e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di Gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
 - f) a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (articolo 6, comma 4, della legge n.136/10);

- g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
- a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
 - b) le spese giornaliere relative al presente Accordo Quadro di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa;
 - c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, l'Accordo Quadro è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente Accordo Quadro.
5. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
6. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
- a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
 - b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

Art. 24 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della Filiera)

1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle imprese, l'Appaltatore:
- a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al 2 comma dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;
 - b) qualora abbia notizia dell'inadempimento di operatori della Filiera delle imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;

- c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lett. a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera stessa.

Art. 25 (Lavoro e sicurezza)

1. L'Appaltatore dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l'intera durata dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. L'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. L'Appaltatore si obbliga verso l'Istituto a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
4. L'Istituto, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l'Appaltatore si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che l'Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
5. Analogamente, nel caso in cui venga accertato che l'Appaltatore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, l'Istituto sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell'Appaltatore.
6. In caso di mancata regolarizzazione, l'Istituto tratterà definitivamente le somme corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.
7. L'Appaltatore, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all'esecuzione delle prestazioni.
8. Ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice prima dell'avvio dell'esecuzione, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Istituto la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell'eventuale piano di sicurezza di cui al comma 17 del medesimo articolo, relativa sia ad esso Appaltatore che ai propri eventuali subappaltatori.
9. Ai sensi dell'art. 31, comma 4, del D.L. n. 69/13, convertito in legge n. 90/2013, l'Istituto verificherà la regolarità contributiva dell'Appaltatore, mediante acquisizione d'ufficio del D.U.R.C., nei seguenti casi:
 - per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni;

- per il certificato di verifica di conformità;
 - per il pagamento del saldo finale.
10. Qualora tra la stipula del presente Accordo Quadro e il primo stato di avanzamento o accertamento delle prestazioni effettuate, ovvero tra due successivi stadi di avanzamento o accertamenti delle prestazioni effettuate, intercorra un periodo superiore a **120 (centoventi)** giorni, l'Istituto acquisisce un D.U.R.C. relativo all'Appaltatore e ai subappaltatori entro i trenta (**30**) giorni successivi alla scadenza dei predetti **120 (centoventi)**, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo D.U.R.C.
11. Per il caso di pendenze contributive verso l'INPS e di mancata regolarizzazione delle medesime, l'Istituto potrà trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi, e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sulle somme da corrisponderci all'Appaltatore, alla stregua di quanto disposto dal successivo art. 25.
12. L'Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne l'Istituto da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate all'Istituto ai sensi dell'art. 36 della legge n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
13. Nel caso in cui dipendenti dell'Appaltatore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti dell'Istituto per inadempimenti imputabili all'Appaltatore e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l'Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante dell'Istituto, e a richiedere l'estromissione dell'Istituto stesso, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento di estromissione.
14. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell'Appaltatore le spese legali affrontate dall'Istituto per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A.

Art. 26 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienze contributive e retributive dell'Appaltatore o del subappaltatore)

1. In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, l'Istituto trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
2. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Istituto del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 1, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi **15 (quindici)** giorni.

4. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore dell'Accordo Quadro ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi del precedente art. 14.

Art. 27 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative all'Accordo Quadro)

1. Quali soggetti Responsabili dell'esecuzione dell'Accordo Quadro sono individuati:
 - il Dott. [...], in forza presso la Direzione [...] in qualità di RUP;
 - il Dott. [...], in forza presso la Direzione [...] in qualità di Direttore dell'Esecuzione;
 - il Dott. [...], in qualità di Referente Unico per l'Appaltatore.
2. Qualsiasi comunicazione relativa all'Accordo Quadro sarà effettuata per iscritto a mezzo PEC o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo *e-mail* ai seguenti indirizzi:

per l'Appaltatore

[...]

Via [...], n. [...]

Alla c.a. del Dott. [...],

e-mail [...]

PEC [...]

per l'Istituto

INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Via Ciro il Grande, n. 21, 00144 – Roma (RM)

Alla c.a. del Dott. [...],

e-mail [...]@inps.it

PEC [...]

3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate o attraverso PEC o mediante raccomandata A.R. Le comunicazioni spedite a mezzo di raccomandata A.R. avranno effetto dal loro ricevimento; quelle mediante PEC al momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.
4. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i Responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all'altra Parte.

Art. 28 (Spese)

1. Sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore le spese per la stipulazione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell'Istituto nelle percentuali di legge.

2. Entro 15 giorni dalla stipula del presente Accordo Quadro, ove previsto, l'Aggiudicatario dovrà produrre copia del modello F24 relativo al pagamento dell'imposta di bollo nella misura dovuta indicata con apposita comunicazione dalla Stazione appaltante.

Art. 29 (Foro competente)

1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo Quadro e dei suoi Contratti Attuativi, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 30 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016, («Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati») (GDPR), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell'esecuzione dei Lavori, si precisa che:
 - a) Titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS. Persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare è il [...] in qualità di RUP;
 - b) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, paragrafo 1, n. 2 del Regolamento (UE) n. 679/2016, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti;
 - c) i dati personali conferiti, compresi quelli previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) n. 679/2016, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata;
 - d) il trattamento dei dati personali viene svolto da dipendenti dell'Istituto, opportunamente autorizzati e istruiti, che operano sotto la sua autorità diretta; solo eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti, che forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'INPS e operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento, a tal fine designati dall'Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. I dati possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
 - e) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
 - f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti:
 1. ha il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di

conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla loro situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza all'INPS è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'INPS (INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciriaco De Mita, n. 21, 00144, Roma (RM); posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it);

2. ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE) qualora ritenga che il trattamento dei dati personali sia effettuato dall'INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE;
 3. qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento UE 679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lett. a) del Regolamento UE 679/2016, può revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- g) i dati conferiti saranno conservati per un periodo pari a quello indicato nel vigente Massimario di Conservazione e di Scarto adottato dall'Istituto e reperibile sul sito istituzionale.

2. L'Appaltatore è consapevole che l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture, potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'Istituto o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L'Appaltatore si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi.
3. L'Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016, del D.Lgs. n. 196/03, così come modificato e integrato ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018 e dei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì, si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall'Istituto, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.
4. L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
5. L'Appaltatore, per l'espletamento dei servizi previsti dall'Accordo Quadro e dai singoli Contratti Attuativi, è designato "Responsabile del trattamento" ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE. Con la sottoscrizione dell'Atto di designazione di cui all'allegato E del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dall'Accordo Quadro e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati. L'Appaltatore si impegna a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all'attività prestata dall'incaricato, dovendosi intendere che

tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant'altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d'Appalto, e che l'Appaltatore è espressamente obbligato a manlevare sotto ogni profilo l'Istituto da eventuali pretese e azioni dell'incaricato.

6. Fatta salva ogni responsabilità in capo al predetto, sarà facoltà dell'Appaltatore provvedere alla sua sostituzione in corso di esecuzione dell'Accordo Quadro, mediante una nuova e formale designazione con l'utilizzo dello schema allegato.

Art. 31 (Varie)

1. Il presente Accordo Quadro è regolato dalla legge italiana.
2. Il presente Accordo Quadro e i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Accordo Quadro sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia dell'Accordo Quadro nella sua interezza.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva dell'Accordo Quadro dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Disciplinare di Gara e del Capitolato, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Accordo Quadro, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, _____

L'APPALTATORE

L'ISTITUTO

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: *Art. 1 (Definizioni), Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Oggetto e durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi), Art. 4 (Stipula dei Contratti Attuativi); Art. 5 (Modalità generali di esecuzione del Servizio), Art. 6 (Governance dell'esecuzione contrattuale), Art. 7 (Obblighi dell'Appaltatore), Art. 8 (Corrispettivi e modalità di pagamento), Art. 8-bis (Revisione del Corrispettivo), Art. 9 (Responsabilità dell'Appaltatore e*

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, in modalità dematerializzata ASP, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro con un unico Operatore Economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto il «Servizio finalizzato alla realizzazione di video personalizzati e interattivi».

garanzie), Art. 10 (Avvio dell'esecuzione del Servizio), Art. 11 (Sospensione dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi), Art. 12 (Certificato di ultimazione delle prestazioni), Art. 13 (Modifica dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi), Art. 14 (Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformità delle prestazioni), Art. 15 (Penali), Art. 16 (Cauzione definitiva), Art. 17 (Divieto di cessione dell'Accordo Quadro, dei Contratti Attuativi e subappalto), Art. 18 (Recesso), Art. 19 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti), Art. 20 (Risoluzione), Art. 21 (Clausole risolutive espresse), Art. 22 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'Appaltatore o risoluzione del Contratto), Art. 23 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 24 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della Filiera), Art. 25 (Lavoro e sicurezza), Art. 26 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienze contributive e retributive dell'Appaltatore o del subappaltatore), Art. 27 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative all'Accordo Quadro), Art. 28 (Spese), Art. 29 (Foro competente), Art. 30 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni), Art. 31 (Varie).

Roma, _____

L'APPALTATORE

